



COMUNE di VALLECROSA
Provincia di IMPERIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 9 del 30/03/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE TARIFFE 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo, nella sede Municipale, previamente convocato dal Presidente per le ore nove e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta con svolgimento in videoconferenza ex art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come recepito con Decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale in data 11.05.2020, ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali".

La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming (audio-video) attraverso link sulla home page del sito istituzionale del comune.

Alle ore nove e minuti tredici il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Armanda D'Avanzo - Segretario comunale - presente presso la sede comunale, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello dei componenti del Consiglio presenti da remoto in videoconferenza simultanea che dà le sottoelencate risultanze, dopo aver accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni:

Cognome e Nome	Presente
BIASI ARMANDO - Sindaco	Si
BIANCHERI PATRIZIA - Consigliere	Si
IERACE GIUSEPPE - Consigliere	Si
ANASTASIO SANDRINO - Presidente	Si
CALIPA MARCO - Consigliere	Giust.
FRANCESCHELLI LUCIA - Consigliere	Si
CIANCIO SABINA - Consigliere	Si
PERRONE DENIS - Consigliere	Si
GALEOTTI MASSIMILIANO - Consigliere	Giust.
QUESADA CRISTIAN - Consigliere	Si
SCARINCI ALBANA - Consigliere	Si
PERRI FABIO - Consigliere	Giust.
SIMONETTA GIOVANNA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, gli Assessori:

PIARDI MARILENA - Vicesindaco	Si
FAZZARI ANTONINO - Assessore	No
Totale Presenti:	1
Totale Assenti:	1

Il **Presidente del Consiglio comunale** invita il Sindaco ad illustrare la pratica.

Il **Sindaco** evidenzia che anche questa pratica è stata discussa nella competente Commissione consiliare permanente.

Quindi,

II CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati quindi interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU. Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 26.03.2021 con la quale venivano confermate le aliquote per l'anno 2021;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2022 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. mantenere inalterate le aliquote in vigore costituite dalle aliquote 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota per le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dalla vigente normativa, 3,5 per mille. Detrazione applicabile € 200,00 come definita dalla vigente normativa;
- aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6 per mille; Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- aliquota azzerata per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa previdenza agricola;
- aliquota per i terreni agricoli concessi, dal soggetto passivo dell'imposta, in affitto o comodato a parenti in linea retta entro il primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iscritti alla relativa previdenza agricola) 5,6 per mille;
- aliquota per i terreni agricoli diversi da quelli sopra riportati 9,6 per mille;
- aliquota per le aree edificabili 9,0 per mille.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Preso altresì atto che alla data della presente deliberazione non è ancora stato emesso il decreto di cui sopra, ma che si ritiene approvare le aliquote seguendo le linee guida delle indicazioni suddette;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Ricordato che il termine iniziale per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024 è stato prima facie fissato al 31/12/2021 e con successivi provvedimenti rinviato al 31 marzo 2022 e poi al 31 maggio 2022;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Fiscalità Locale ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Con voti espressi sia da parte dei componenti presenti presso la sede comunale che dei componenti collegati da remoto interpellati per chiamata nominale con il seguente esito:

FAVOREVOLI: N. 07 (SETTE) – BIASI - BIANCHERI – IERACE – ANASTASIO – FRANCESCHELLI – CIANCIO – PERRONE;

ASTENUTI: N. 03 (TRE) – QUESADA – SCARINCI – SIMONETTA;

CONTRARI: NESSUNO

DELIBERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, nelle stesse misure degli anni precedenti, come segue:
 - aliquota per le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dalla vigente normativa, 3,5 per mille. Detrazione applicabile € 200,00 come definita dalla vigente normativa;
 - aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6 per mille; Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - aliquota azzerata per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa previdenza agricola;
 - aliquota per i terreni agricoli concessi, dal soggetto passivo dell'imposta, in affitto o comodato a parenti in linea retta entro il primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iscritti alla relativa previdenza agricola) 5,6 per mille;
 - aliquota per i terreni agricoli diversi da quelli sopra riportati 9,6 per mille;
 - aliquota per le aree edificabili 9,0 per mille

PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2022

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dalla vigente normativa, 3,5 per mille. Detrazione applicabile € 200,00 come definita dalla vigente normativa	3,5 PER MILLE
aliquota altri fabbricati - Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	10,6 PER MILLE
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa previdenza agricola	0 PER MILLE
terreni agricoli concessi, dal soggetto passivo dell'imposta, in affitto o comodato a parenti in linea retta entro il primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iscritti alla relativa previdenza agricola)	5,6 PER MILLE
aliquota per i terreni agricoli diversi da quelli sopra riportati	9,6 PER MILLE
aree edificabili	9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Beni merce	esenti

- Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi sia da parte dei componenti presenti presso la sede comunale che dei componenti collegati da remoto interpellati per chiamata nominale,

DICHIARA

la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

f.to Sig. Sandrino Anastasio

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Armanda D'Avanzo

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione audio, è conservato agli atti del Comune.